



Seilbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivie Svizzere
Pendicularas Svizras

Commissione delle questioni giuridiche relative alle discese da sport sulla neve

➤ L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve

Sintesi delle modifiche alle Direttive
Edizione 2015



I. Il Concetto dell'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione

Si consiglia alle imprese di trasporto di specificare, in un regolamento, in un mansionario, nei contratti di lavoro ecc., i compiti e gli obblighi di ciascun collaboratore (incl. supplenze) relativi all'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione. 3a

Le presenti direttive riguardano l'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese da sport sulla neve. Per le risalite si applicano le norme di sicurezza relative. Per gli skilift, consultare la norma svizzera SN 12929-1. 3b

II. Le discese da sport sulla neve (in breve: discese)

Sono considerate delle «piste» selvagge, delle varianti e delle Freeride Areas le vie aperte generalmente al pubblico in una zona non controllata, le quali sono state formate dagli sciatori e dagli snowboarder. Esse non sono né demarcate, né battute, né controllate, né protette contro i pericoli della montagna da parte del responsabile della sicurezza [Cfr. N. 195 e N. 198]. 10

Si parla di «pista» selvaggia quando una discesa che si è formata spontaneamente si presenta, appunto, come una pista che è stata intensamente utilizzata, mentre si parla piuttosto di varianti quando si tratta di tracce isolate. Ciò è valido soprattutto nella neve fresca, quando ognuno crea il proprio tracciato dall'alto verso il basso di un pendio. Si parla allora semplicemente di sci fuori pista e, per gli snowboarder, di Freeriding. **Si scelgono le varianti quando si va alla ricerca di neve polverosa. Se il tracciato è consumato da vari passaggi perde di interesse e non viene a crearsi una pista.** 11

Sono considerati sportivi della neve anche gli slittatori e gli utilizzatori di un'adeguata attrezzatura sportiva alternativa, cfr. N. 188. 13

III. L'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione sulle discese demarcate (piste, itinerari e sentieri)

- 15 La Federazione internazionale di sci (FIS) ha espresso in 10 regole di condotta (Regole di condotta FIS, cfr. allegato I) i doveri di diligenza che incombono allo **sportivo della neve**. Queste regole sono l'espressione dei principi giuridici comuni per ciò che riguarda la pratica degli sport sulla neve. Da un punto di vista sportivo, esse rispondono alle particolarità dello sci e dello snowboard; esse sono espresse in maniera chiara, non equivoca, semplice, generale e rapidamente comprensibile, e tengono conto delle condizioni particolari della pratica degli sport sulla neve da parte d'innumerabili utenti sulle piste del mondo intero. In particolar modo, secondo la regola FIS 8, **gli sportivi della neve** devono tener conto delle demarcazioni, dei cartelli e degli sbarramenti collocati da parte dei responsabili della sicurezza.
- 17 L'estensione dell'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione dipende dalle circostanze e da ciò che ci si può attendere in materia di prevenzione contro gli incidenti da parte delle imprese responsabili. Per evitare responsabilità, le imprese di trasporto devono
- eliminare i pericoli dei quali l'utente non deve tener conto quando percorre una discesa demarcata. Si tratta in particolare di pericoli che, **anche agendo con la necessaria prudenza**, l'utente della discesa non può scorgere e che costituiscono per lui delle vere e proprie insidie.
 - Devono inoltre fare in modo che gli utenti delle piste siano tutelati contro pericoli che non possono essere evitati con un comportamento prudente e adeguato alle proprie capacità. Con ciò si intende soprattutto il pericolo di cadere e di continuare a scivolare senza poter frenare in modo efficace o cambiare direzione.
- 21 **Nel caso di piste demarcate al centro i bordi non presentano demarcazioni. Il margine della pista è reso visibile dal tracciato delle macchine che l'hanno battuta e dalle condizioni del terreno. Se la pista demarcata al centro, così come è stata battuta all'inizio, viene ampliata, l'obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione si estende in misura corrispondente.**
- 27 La pianificazione degli itinerari viene effettuata per **sportivi della neve** esperti.
- 28 Le nuove pianificazioni di sentieri non devono presentare una pendenza superiore al 10 % e devono avere almeno cinque metri di larghezza. Nei luoghi dove la topografia esige che determinati settori siano più ripidi, devono essere creati degli spazi appropriati per permettere la frenata. Se i sentieri non possono essere costruiti in maniera sufficientemente larga, la pendenza deve essere diminuita in modo adeguato.

I sentieri sono chiaramente delimitati dai bordi. **Non esiste alcun settore immediatamente adiacente ai sensi del N. 22 per le serpentine non pericolose e la sosta in piedi. Gli sportivi della neve devono esserne consapevoli e devono usare la prudenza adeguata a tali circostanze. In questo modo, sono richieste le misure di sicurezza sui bordi solo in caso di pericoli molto gravi come curve strette o precipizi. Non è necessario invece assicurare le pendenze normali.**

Le traverse devono essere demarcate da entrambi i lati .	37
Per le demarcazioni o la segnaletica devono essere utilizzati se possibile pali di plastica o di legno di diametro non superiore ai 6 cm (cfr. N. 88).	40
Sulle piste dove è collocata la demarcazione bilaterale, questa indica i bordi della pista. Le piste sono così delimitate lateralmente.	43
Se delle circostanze particolari lo esigono, le piste demarcate al centro devono venire delimitate lateralmente, per esempio prima e all'altezza di passaggi stretti, prima delle barriere in caso di pericolo di caduta, o ancora alla biforcazione di una «pista» selvaggia pericolosa. Sui ghiacciai, le piste devono sempre essere delimitate dai due lati.	44
La classificazione a partire dal grado di difficoltà fa parte della corretta pianificazione di una pista. Prima d'intraprendere una discesa, l'utente deve avere la possibilità di conoscere in maniera approssimativa le esigenze che gli saranno richieste. La prudenza necessaria dipende dal grado di difficoltà indicato.	50
Installazioni speciali come piste per principianti , snowpark, piste lente (slow slope), parchi da slitta, kids park, piste da corsa e da allenamento , percorsi speed ecc. , devono essere separate dalle discese (N. 6) e segnalate in modo chiaro.	61
Per la preparazione e la sistemazione dei sentieri cfr. N. 28.	65
bb) segnalare gli ostacoli che non possono essere rimossi, quali basi in cemento, fontane, fossati, linee aeree di altezza insufficiente, pali del telefono, piloni per le condotte aeree, piloni delle sciovie e delle teleferiche, impianti di innevamento, muri, pozzi, cavalcavia e sottopassaggi, passaggi stretti, tronchi d'albero e ceppi, letti di ruscelli, pietre e blocchi di roccia particolarmente pericolosi. Ostacoli di questo tipo devono inoltre essere imbottiti o resi meno pericolosi tramite la collocazione di sbarramenti nella misura in cui, a causa della situazione della pista, sussiste il rischio di incidente anche se l'utente mantiene un comportamento prudente e adeguato alle proprie capacità. Per lo stesso motivo anche i pali di legno di più di 6 cm. di diametro nonché i pali di metallo (inclusi quelli di alluminio) devono essere imbottiti. Per i pali utilizzati per la demarcazione o la segnaletica cfr. N. 40.	88
h) Veicoli a motore utilizzati per la gestione delle piste	
aa) Principio	

105 I veicoli a motore costituiscono dei corpi estranei sulle piste e creano particolari pericoli **per l'utente**. Per questo motivo i veicoli a motore, fatta eccezione per quanto stabilito ai **N. 105 e 106**, non devono essere impiegati durante le ore di funzionamento degli impianti e prima che sia stato effettuato l'ultimo controllo. Se la preparazione delle piste avviene **di sera**, dopo la chiusura degli impianti, è necessario accertarsi che l'ultimo controllo sia stato effettuato.

bb) Motoslitte (Ski-Doo, Snowmobile e Quad)

105a Il responsabile delle piste può autorizzare l'uso delle motoslitte dotate di luci di pericolo se necessario per la gestione delle piste – in particolare per interventi di salvataggio e in casi di emergenza dovuti a problemi tecnici. Il guidatore deve rispettare i seguenti obblighi di prudenza:

- deve fare attenzione agli sportivi della neve che dovessero eventualmente trovarsi sulle piste;
- deve tenersi in posizione visibile e se possibile a margine della pista;
- deve adeguare la velocità alle circostanze. In presenza di passaggi stretti e con poca visibilità deve guidare lentamente e utilizzare il segnale acustico di avvertimento;
- la luce di pericolo deve essere sempre accesa.

cc) Macchine per la preparazione delle piste

106 In via del tutto eccezionale il responsabile può autorizzare l'impiego di macchine per la preparazione delle piste durante l'orario di funzionamento degli impianti. In questo caso il responsabile della sicurezza, attraverso misure appropriate, deve evitare rischi per gli utenti. Le misure da prendere nell'ambito dell'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione dipendono dalla frequentazione della pista, dalle condizioni topografiche, dalla visibilità, dallo stato della neve e dal pericolo di valanghe. È possibile adottare le seguenti misure:

- chiusura provvisoria, totale o parziale, dei tratti nei quali la visibilità non è buona o la pista è stretta;
- avvertimento degli utenti delle piste attraverso il personale di sorveglianza;
- avvertimento degli utenti delle piste attraverso il collocamento del cartello di pericolo 4 (veicoli battipista) con segnale luminoso lampeggiante;
- avvertimento degli utenti delle piste attraverso il collocamento del cartello di pericolo 4 senza dispositivo complementare;
- avvertimento degli utenti delle piste attraverso il collocamento di un «Triopan» (cartello pieghevole): cartello di pericolo con la scritta «veicoli battipista» o un disegno corrispondente su tutti e tre i lati.

110 **dd) Traino di sportivi della neve**

111 **i) Veicoli a motore non utilizzati per la gestione delle piste**

Il transito sulle discese da sport sulla neve con veicoli a motore non utilizzati per la gestione delle piste è generalmente vietato e costituisce un'infrazione alle norme della circolazione secondo l'articolo 90 LCStr. Le autorità competenti possono, in casi motivati, autorizzare un'eccezione in particolare in caso di trasporti urgenti e necessari di cose o persone su percorsi ben definiti. L'autorizzazione deve contenere le opportune disposizioni atte a garantire la sicurezza delle piste (limitazioni di tempo, velocità massima, tipo di veicolo ecc.).

111a

Chi non si attiene a queste prescrizioni, in particolare proprietari e guidatori di veicoli non utilizzati per la gestione delle piste, deve essere diffidato per iscritto dall'impresa di trasporti.

111b

La sicurezza riguardo al pericolo di valanghe presuppone un esame costante e preciso delle condizioni meteorologiche e dello stato della neve, sia a livello generale che locale. L'istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), con l'aiuto di circa 80 stazioni d'osservazione (**osservatori**) ripartite su tutta la regione Alpina e Prealpina, emette regolarmente dei bollettini di valanghe. Nel periodo invernale un bollettino di valanga appare quotidianamente, mentre durante il resto dell'anno viene emesso a seconda dei bisogni. Il bollettino di valanga dà una visione d'insieme della situazione generale nelle differenti regioni, nei settori in quota o scoscesi; informazioni completate attraverso le indicazioni sullo sviluppo prevedibile a breve termine. Il bollettino delle valanghe può essere consultato in qualsiasi momento sul sito Internet www.slf.ch o attraverso l'app gratuita «White Risk» per smartphone.

116

Per avvertire gli sportivi della neve che, al di fuori delle discese demarcate, praticano nella zona non controllata, è necessario esporre, a partire dal livello di pericolo 3 (grave pericolo di valanghe), la tavola di avvertimento 8 della SKUS e mettere in funzione il segnale luminoso lampeggiante che segnala le valanghe. I punti da cui partono le «piste» selvagge e le varianti regolarmente percorse devono essere sempre indicati con la tavola di avvertimento 12 della SKUS. Se il pericolo di valanghe è considerevole potrà essere eccezionalmente necessaria una **barriera con bandierine N. 9 (cfr. N. 201)**.

129

Le imprese devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni normative:

141

- Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl)
- Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)
- **Guida per il settore esplosivi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla Formazione per il brillamento staccavalanghe (LA)**
- Istruzioni tecniche del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per la cessione di armi e munizioni destinate allo sganciamiento artificiale di valanghe in ambito civile.

Il servizio di soccorso incombe all'impresa responsabile della sicurezza sulle piste o ad un'organizzazione adatta incaricata dall'impresa. In ogni caso durante le ore di esercizio deve essere presente un servizio di picchetto che possa essere raggiunto in modo semplice e rapido.

159

- 164 La cifra 9 delle regole FIS obbliga **ogni sportivo della neve** a prestare il proprio aiuto in caso d'incidente.
- 168 Se le condizioni locali impediscono di effettuare un ultimo controllo su tutte le piste – per esempio in caso di zone dall'estensione considerevole in cui sono presenti numerose piste che conducono in luoghi diversi – **deve essere previsto un numero di emergenza e il servizio di soccorso deve essere sempre raggiungibile.**
- 172 In caso di incidente mortale o di altri incidenti manifestamente gravi, in particolar modo in caso di collisioni, il personale di pattuglia deve immediatamente guidare sul posto il responsabile dei servizi di soccorso e di intervento il quale deve avvertire **l'autorità di polizia**. Soprattutto al momento di incidenti provocati dalla pratica di sport invernali è fondamentale la constatazione esatta e la rilevazione delle tracce. Una rilevazione adeguata delle prove può scagionare l'impresa responsabile.
- 176 Gli sportivi della neve che, per mancanza di padronanza e assenza di riguardo, mettono in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, **possono essere denunciati alla polizia o al ministero pubblico** per perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell'art. 237 del Codice penale svizzero. Questa misura si applica in particolar modo agli sportivi del fuori pista e del freeride che percorrono delle piste o delle discese esposte al pericolo di valanghe senza curarsi delle tavole di avvertimento e dei segnali luminosi lampeggianti, come anche degli sbarramenti e che rischiano così di sganciare delle valanghe mettendo in pericolo la vita o l'integrità di altre persone, le quali si trovano sulle piste, itinerari o sentieri.
- 178 Differentemente dalla sanzione che costituisce la pena del diritto penale, la sanzione del diritto civile sotto forma di risarcimento dei danni può essere giustificata già dal semplice sganciamento della massa di neve. Ciò è il caso quando il responsabile della sicurezza, rispettivamente il servizio delle piste e del salvataggio che ne è incaricato, ha intrapreso, in seguito allo scivolamento delle masse di neve, un'azione di ricerca per ritrovare delle eventuali persone seppellite, e che questa iniziativa si riveli in un secondo momento inutile. **Gli sportivi del fuori pista e i freerider, che, ignorando il segnale di pericolo valanghe, percorrono discese esposte a tale pericolo e provocano lo sganciamento di una valanga violano un obbligo contrattuale accessorio e devono rispondere, nei confronti dell'impresa di trasporti, dei danni causati. È consigliabile segnalare esplicitamente tale responsabilità nelle condizioni generali di contratto (CGC).**

Le imprese di trasporto possono ammettere altre attrezzature sportive utilizzate in maniera analoga purché non costituiscano un pericolo per altri sportivi della neve (ad es. a causa della loro conformazione esterna o del loro peso). I seguenti criteri devono essere completamente soddisfatti:

- devono poter essere osservate le direttive FIS e SKUS;
- l'attrezzatura deve, conformemente alle disposizioni, essere prevista per scivolare sui pendii, avere angoli e permettere di curvare;
- deve essere possibile trasportarla sull'impianto di risalita;
- la posizione di utilizzo prevista deve essere in piedi o seduti;
- non sono ammesse attrezzature che possono mettere in pericolo terzi.

IV. «Piste» selvagge, varianti e Freeride Areas

Nelle zone dove si trovano delle «piste» selvagge pericolose e delle varianti, i pali di demarcazione piantati sulla pista stessa devono essere maggiormente ravvicinati e muniti di frecce di direzione. Queste misure hanno lo scopo di impedire che gli utenti che non hanno familiarità con le condizioni locali abbandonino le piste e si smarriscano su una «pista» selvaggia o su una variante che presenta pericoli fuori dall'ordinario (particolarmente gravi o insidiosi in modo atipico per le zone alpine).

201

Nell'effettivo punto di partenza di una tale «pista» selvaggia o variante, cioè nel punto ben definito e limitato che costituisce una diramazione, questo pericolo deve inoltre essere segnalato tramite il cartello di avvertimento 12 della SKUS e, in alcuni casi eccezionali, se vi è un notevole rischio di valanghe, la partenza dovrà anche essere sbarrata con la bandierina N. 9 (cfr. N. 129). Ciò vale in particolare per le piste selvagge che vengono spesso utilizzate come scorciatoie o collegamenti tra due piste.

VIII. Itinerari per racchette da neve

Qualora gli itinerari per racchette da neve dovessero incrociare le piste predisposte per sportivi della neve, è necessario prendere le seguenti misure:

226

- in situazioni in cui la visibilità è scarsa, gli utenti degli itinerari per racchette devono essere avvertiti del prossimo incrocio con una pista tramite l'indicazione «Attraversare la pista uno alla volta», per evitare che il passaggio di un gruppo blocchi la discesa. È opportuno collocare anche il cartello di pericolo 7 della SKUS Incrocio;
- lo stesso cartello 7 (Incrocio) deve essere utilizzato sulla pista, completato con la tavola complementare 7d (Incrocio con sentiero pedonale). È consigliabile inoltre l'uso del cartello di pericolo 11 della SKUS (Rallentare).

